



COMUNE DI GALLICANO

Provincia di Lucca

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 9

SEDUTA DEL 26/06/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L' ANNO 2012.

L'anno duemiladodici e questo giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 20:30, nella Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabili dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la presidenza della Dott.ssa Adami Maria Stella, nella sua qualità di Sindaco e con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Silvana Citti.

All'appello risultano presenti n. 14 consiglieri comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, n. 3 consiglieri, come segue:

ADAMI MARIA STELLA	P	POLI MAURO	P
NARDINI EGIDIO	P	LANDI CHIARA	A *
PELLEGRINOTTI G. ARDELIO	P	TADDEI FRANCESCA	P
GIAMPIERI NICOLA	P	SAISI DAVID	P
PEDRESCHI LUCA	P	BACCHINI MAURIZIO	P
NARDI FRANCESCO	P	RIGALI RICCARDO	A *
SIMONINI MATTEO	P	VENTURINI DANIELE	A *
GINESI LAURA	P	BERTOZZI ILARIA	P
MICCHI FILIPPO	P		

*Assenti giustificati

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori esterni, senza diritto di voto, Mazzanti Loretta, Venturelli Belinda, burrelli Italo Giovanni e Alì Osman Ruchia.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale,

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, a firma del Responsabile del Settore Ragioneria, procede al suo esame;
- Introdotta dal Presidente l'argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria (IMU);

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Preso atto, conseguentemente, che l'IMU trova immediata applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 sulla base dei citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, nonché delle disposizioni contenute nel citato D.L. 201/2011, rinviando l'applicazione dell'imposta a regime dall'esercizio 2015;

Visto altresì il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato che, in conseguenza dell'introduzione della nuova imposta, occorre procedere alla determinazione delle relative aliquote per l'anno 2012, sulla base delle disposizioni sopra richiamate;

Rilevato inoltre che con l'introduzione dell'IMU torna ad essere oggetto di imposta l'"abitazione principale", definita "*quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*", comprese le pertinenze della stessa, intese, "*esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*";

Atteso che, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 % e i comuni, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Considerato che l'Amministrazione intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011, n. 214;

Visto il regolamento approvato dal consiglio comunale di Galliciano che disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel territorio comunale;

Preso atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari al 7,6 per mille, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze;

Considerato che, per effetto delle previsioni normative citate e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dall'anno 2010, occorre determinare le aliquote IMU come segue:

Aliquota ordinaria nella misura del	0,95 %
--	---------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicato a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale e relative pertinenze come da definizione del regolamento comunale Detta aliquota si applica anche a: a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta (unitamente alle pertinenze come sopra indicate); b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione (unitamente alle pertinenze come sopra indicate).	0,4%
2)	Aree fabbricabili	1,06%

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'articolo 13, commi 4 e 5, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

Preso atto, inoltre, che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e relative pertinenze, spettante per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella;

Dato atto che la suddetta detrazione:

- si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
- secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, dello stesso D.L. n. 201/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00;

Ritenuto, per il riconoscimento delle agevolazioni previste in tema di "abitazione principale", che i soggetti di imposta di cui alle fattispecie indicate al punto 1) lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero) dell'apposita tabella, sono tenuti alla presentazione di specifica dichiarazione da far pervenire all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, pena la decadenza dai relativi benefici.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 20 giugno 2012, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 agosto 2012;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) **DI DETERMINARE**, per le motivazioni indicata in premessa, le aliquote concernenti l'Imposta municipale propria (IMU), a valere per l'anno 2012, come segue:

Aliquota ordinaria nella misura del	0,95 %
--	---------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicato a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale e relative pertinenze come da definizione del regolamento comunale Detta aliquota si applica anche a: a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta (unitamente alle pertinenze come sopra indicate); b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione (unitamente alle pertinenze come sopra indicate).	0,4%
2)	Aree fabbricabili	1,06%

- 2) **DI DARE ATTO** che la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'articolo 13, commi 4 e 5, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

- 3) **DI STABILIRE** nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e relative pertinenze, spettante per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella.
- 4) **DI DARE ATTO** altresì che tale detrazione :
- secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, dello stesso D.L. n. 201/2011, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
 - è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00), non può superare l'importo massimo di € 400,00.
- 5) **DI STABILIRE**, per il riconoscimento delle agevolazioni previste in tema di “abitazione principale”, che i soggetti di imposta di cui alle fattispecie indicate al punto 1) lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero) dell'apposita tabella, sono tenuti alla presentazione di specifica dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- 6) **DI PROVVEDERE** ad inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità di cui all'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011.

- Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione che viene APPROVATA dal Consiglio Comunale, avendo ottenuto su:

n. 14 presenti, n.13 votanti e n.1 astenuto (Bertozzi Ilaria)
n.11 voti favorevoli, resi in forma palese;
n.2 voti contrari (Saisi David, Bacchini Maurizio)

Il Presidente, ne fa analogo proclamazione;

- Quindi;
- Stante l'urgenza;
n. 14 presenti, n. 13 votanti e n. 1 astenuto (Bertozzi Ilaria)

n.11 voti favorevoli, resi in forma palese;
n. 2 voti contrari (Saisi David, Bacchini Maurizio)

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

**COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-**

Proposta deliberazione C.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
PER L' ANNO 2012.**

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Gallicano, lì 26/06/2012

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TORELLI MANUELA

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:

- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.

Gallicano, lì 26/06/2012

F.to IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
TORELLI MANUELA

Letto e sottoscritto, all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.

F.to **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Maria Stella Adami

F.to **IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Silvana Citti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all'albo Pretorio del Comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

.....

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo

Gallicano,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Li,.....

F.to **IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMM.VO**

.....

COMUNE DI GALLICANO

N. Registro Pubblicazione degli Atti,

pubblicato dal al

F.to **IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMM.VO**

.....